

SCHEDA PRODOTTO

Legge di Stabilità 2014 – Lg n. 147/2013”

COSTITUZIONE PRESSO I CONFIDI AGGIUDICATARI DI UN APPOSITO E DISTINTO FONDO RISCHI UTILIZZABILE PER LA CONCESSIONE DI NUOVE GARANZIE IN FAVORE DELLE PMI ASSOCIATE

<p>Descrizione del Prodotto</p>	<p>Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.</p> <p>Con Decreto del 03 gennaio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, finanzia la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.</p> <p>Il “<i>Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014</i>” istituito presso Confidi Rating Italia, ha l’obiettivo di concedere nuove garanzie a favore delle piccole e medie imprese con le finalità e modalità descritte successivamente</p>
<p>Soggetti Beneficiari finali</p>	<p>I beneficiari delle garanzie rilasciate a valere sul “<i>Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014</i>” costituito con le risorse conferite dal Ministero dello Sviluppo Economico sono le micro piccole e medie imprese socie di Confidi Rating Italia operanti in tutti i settori di attività economica, che siano economicamente e finanziariamente sane - quindi non in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17/06/2014 - né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l’avvio nei loro confronti di tali procedure.</p>
<p>Caratteristiche della Garanzia</p>	<p>Le garanzie rilasciate a valere sul “<i>Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014</i>” dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali; • Riguardare specifiche operazioni finanziarie con importo e durata definiti; • Essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione finanziaria; • Essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato che ricomprenda unicamente i costi di istruttoria e di gestione della garanzia; • Poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite dalle Convenzioni in vigore con le Banche aderenti.
<p>Natura della garanzia rilasciata da Confidi Rating Italia</p>	<p>La garanzia rilasciata da Confidi Rating Italia è prestata nella misura massima dell’80% del finanziamento sottostante, escutibile a prima richiesta, con cap a valere sul “<i>Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014</i>” pari all’importo del fondo stesso.</p>
<p>Moltiplicatore applicato al Fondo Rischi</p>	<p>Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017, il moltiplicatore (<i>rapporto di gearing</i>) delle risorse conferite dal Ministero rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, è pari a 4. Il “<i>Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014</i>” costituito presso Confidi Rating Italia ha natura rotativa; le risorse che si libereranno a seguito della scadenza “<i>in bonis</i>” di operazioni garantite, potranno pertanto essere riutilizzate più volte per concedere nuove garanzie aventi le medesime caratteristiche.</p>
<p>Operazioni ammesse</p>	<p>Sono ammesse alla garanzia tutte le operazioni che rispettano le policy interne di Confidi Rating Italia, ad eccezione delle ristrutturazioni finanziarie e dei consolidi di esposizioni già esistenti.</p>
<p>Caratteristiche dei finanziamenti garantiti</p>	<p>Sono ammessi alla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamenti a breve termine a scadenza, con scadenza massima a 18 mesi - Operazioni a medio termine di natura chirografaria con scadenza massima a 60 mesi - Operazioni a lungo termine di natura ipotecaria con scadenza massima a 180 mesi.

	Non sono ammessi affidamenti a breve termine deliberati "salvo revoca" privi di un termine definito di durata.
Regime di aiuto e cumulo	Le garanzie sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione (<i>de minimis</i>), Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione (<i>de minimis</i> agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione (<i>de minimis</i> pesca e acquacoltura). Gli aiuti non sono cumulabili con la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/1996.
Operatività sulla misura agevolativa	L'operatività di garanzia sulla misura "Legge di Stabilità 2014" è aperta alle Banche convenzionate aderenti.
Scadenza della misura agevolativa	L'attività di concessione delle garanzie a valere sulla misura "Legge di Stabilità 2014" avrà termine il 31 dicembre 2026, oppure ad esaurimento del "Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014".